

FIDS
COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO

G.S. N° 4/24

- Esaminata la relazione del Direttore di gara relativa alla competizione denominata: "Campionato Italiano Assoluto", svoltasi al Play Hall di Riccione ne1 giorno 11 febbraio 2024;
- Rilevato che l'Ufficiale di gara xxxxxxxx – tess xxxxxxxx non si presentava al consueto briefing pre-gara, né tantomeno alla cerimonia di apertura delle giornate di Campionato; si presentava soltanto alle 10.15 circa mentre si stavano svolgendo le prime fasi di gara; Il Coordinatore della Commissione Nazionale Arbitrale, presente in sede, informato dal Direttore di gara del comportamento di cui sopra, decideva di escludere dal servizio il giudice xxxxxxxxxx;
- Considerato che il comportamento dell'Ufficiale di Gara xxxxxxxxxx configura violazione dell'art. 10, comma 3, del RASF parte generale, ove espressamente si prevede che gli Ufficiali di Gara *"devono presentarsi al Direttore di Gara per l'accredito almeno 30 minuti prima dell'inizio della competizione o dell'orario indicato nella convocazione"* e dell'art. 10.1.7, comma 2, del RASF parte generale, ove espressamente si prevede che il Giudice di Gara: *"... deve presentarsi all'impianto di gara almeno 30 minuti prima dell'inizio della competizione"*;
- Rilevato inoltre che nella competizione di Repertorio Classico il tecnico dell'ASD xxxxxxxxx, si presentava dal Direttore di gara chiedendo delucidazioni sull'interpretazione del Regolamento della disciplina di cui sopra, ritenuto incongruente e lamentando anche la carenza di competenze specifiche della giuria:
Il Direttore di gara consigliava al tecnico di predisporre una segnalazione in forma scritta, da allegare alla relazione di gara, motivando le proprie considerazioni in modo che venisse posta all'attenzione degli organi competenti;
- letta la segnalazione a firma del Tecnico xxxxxxxx, allegata alla relazione di gara;
- Considerato che ai sensi dell'art 24.1 e 24.2 del Rasf il Direttore di Gara e lo scrivente Giudice non sono competenti in merito alle decisioni di natura tecnica adottate dai giudici e di loro esclusiva discrezionalità

DELIBERA



di infliggere al tesserato xxxxxxxx tess xxxxxxxx la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi uno;
di trasmettere la segnalazione del Tecnico xxxxxxxx ai Coordinatori del Settore Tecnico Nazionale e del Settore Arbitrale federale, per quanto di competenza.

Roma, 20 febbraio 2024

Il segretario

Paola Gatta

Il Giudice Sportivo

Avv. Marco Molaioli